



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 (conv. con modif. dalla legge 5 marzo 2020, n. 12) e in particolare gli artt. 2, co.1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale la Senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

**VISTA** la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche e integrazioni, di “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale d’Arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;

**VISTO**, in particolare, l’art. 3 della citata legge n. 508/1999, con cui è istituito il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM) e, in particolare, il co. 1, lett. d), che stabilisce che il CNAM esprime pareri e formula proposte, tra l’altro, sulla programmazione dell’offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, “Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, “Regolamento recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508”, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 82;

**VISTO** il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante “Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca”, convertito, con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n.1, e in particolare l’art. 3-quinquies, che prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali l’autonomia delle Istituzioni individua gli insegnamenti da attivare;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 89, con cui sono stati definiti i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza delle Accademie di belle arti;



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

**VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2009, n. 123, con cui sono stati definiti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello nelle Accademie di belle arti;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 novembre 2009, n. 158, con il quale, in applicazione dell'art. 6, co. 3, del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, e s.m.i., è stata definita la frazione dell'impegno orario complessivo che, in relazione ai crediti da conseguire, deve essere riservata allo studio personale, all'attività di laboratorio o ad altre attività formative di tipo individuale nelle Accademie di belle arti;

**VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, concernente il Codice dei beni culturali e del paesaggio;

**VISTO** il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 26 maggio 2009, n. 86, "Regolamento concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, ai sensi dell'articolo 29, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio";

**VISTO** il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'istruzione, università e ricerca 26 maggio 2009, n. 87, Regolamento concernente la definizione dei criteri e livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro, nonché delle modalità di accreditamento, dei requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti che impartiscono tale insegnamento, in attuazione dell'art. 29, co. 8 e 9, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali 30 dicembre 2010, n. 302, concernente l'istituzione del corso di diploma accademico di secondo livello, di durata quinquennale, in "Restauro" (DASLQ 01) abilitante alla professione di "restauratore di beni culturali" nelle Accademie di belle arti e l'individuazione dei pertinenti nuovi settori artistico disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca 23 giugno 2011, n. 81, con cui, in attuazione dell'art.3 del già menzionato d.m. 302/2010, sono stati definiti gli ordinamenti curriculari dei profili formativi professionalizzanti del corso di diploma accademico di secondo livello quinquennale in restauro, abilitante alla professione di "restauratore di beni culturali";

**VISTO**, in particolare, l'art. 4, co. 1 e 2, del predetto d.m. 81/2011, secondo cui l'attivazione dei percorsi formativi professionalizzanti del corso di diploma accademico di secondo livello in restauro, abilitante alla professione di "restauratore di beni culturali", "*è autorizzata con decreto del Ministro, previa verifica dei requisiti indicati agli artt. 2 e 3 del già citato decreto n.87 del 26 maggio 2009. A tal fine la proposta presentata dalle Accademie di Belle Arti, previa acquisizione del parere del CNAM in ordine al rispetto degli ordinamenti curriculari previsti dal presente decreto, è trasmessa al Ministero per i beni e le attività culturali per l'acquisizione del parere di conformità che sarà rilasciato dalla Commissione prevista dall'art.5 del medesimo decreto n.87/2009*";

**VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 settembre 2012, n. 150, con cui "*L'Accademia di Belle Arti di L'Aquila è autorizzata ad attivare dall'anno accademico 2012/2013, il corso di diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale in restauro abilitante alla professione di "restauratore di*



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

*beni culturali”, in riferimento ai seguenti profili professionalizzanti: PFP1 (Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell'architettura); PFP2 (Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile. Manufatti scolpiti in legno. Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti)”;*

**VISTO** il decreto del Direttore Generale 23 marzo 2017, n. 618 e s.m.i., con cui è stato approvato il Regolamento didattico dell'Accademia di belle arti di L'Aquila;

**VISTO** il decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 30 dicembre 2021, n. 480, concernente la composizione della Commissione tecnica per le attività istruttorie finalizzate all'accreditamento delle istituzioni formative e per la vigilanza sull'insegnamento del restauro;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 22 marzo 2022 (prot. n. 298), con cui è stato ricostituito il CNAM che era decaduto in data 15 febbraio 2013;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 12 febbraio 2025, prot. n. 128, concernente la revisione dei settori artistico-disciplinari e la definizione dell'ambito di applicazione;

**VISTO** l'anzidetto d.m.128/2025, in particolare l'art. 1, co. 3, secondo cui i settori artistico-disciplinari individuati nella Tabella A del medesimo decreto “*si applicano ai fini del reclutamento e dell'inquadramento dei docenti, ai sensi del D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83*”;

**VISTO** l'anzidetto d.m. 128/2025, in particolare l'art. 1, co. 4, secondo cui “*i precedenti settori artistico-disciplinari, definiti con D.M. 3 luglio 2009, prot. n. 89 e 90 e con D.M. 30 settembre 2009, prot. n. 125, 126 e 127, continuano a produrre effetti ai soli fini degli ordinamenti didattici, mediante applicazione della tabella di corrispondenza B allegata al presente decreto*”;

**VISTA** la circolare del Ministero dell'università e della ricerca del 20 gennaio 2025, dgsinfs n. 1329, recante indicazioni operative per l'approvazione di nuovi corsi di diploma accademico di primo e secondo livello e master di I e II Livello e modifiche degli stessi per l'a.a. 2025-2026;

**VISTA** la nota recante prot. n. 1502/A21 del 20 febbraio 2025, assunta in pari data al prot. dgsinfs n. 3958, con cui l'Accademia di belle arti di L'Aquila ha avanzato la proposta di modificare i piani di studio dei percorsi formativi professionalizzanti PFP1 “*Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell'architettura*”, PFP2 “*Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile. Manufatti scolpiti in legno. Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti*”, del corso di diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale in restauro abilitante alla professione di “*restauratore di beni culturali*” (DASLQ01) già autorizzato con d.m. 150/2012;

**VISTA** la nota recante prot. sgmur n. 12936 del 22 dicembre 2025, assunta in data 23 dicembre 2025 al prot. dgsinfs n. 26177, con cui il CNAM, nell'adunanza del 17 dicembre 2025, ha deliberato “*di esprimere parere favorevole alla proposta di modifica dei piani di studio dei corsi quinquennali a ciclo unico di Restauro - Profilo PFP1 Materiali lapidei e derivati. Superfici decorate dell'architettura - Profilo PFP2 - Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile. Manufatti scolpiti in legno. Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti, presentata dall'Accademia di belle arti di L'Aquila*”;

**VISTA** la nota della Commissione tecnica per le attività istruttorie finalizzate all'accreditamento delle istituzioni formative e per la vigilanza sull'insegnamento del restauro recante prot. n. 2185 dell'8 maggio



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

2026, assunta in pari data al prot. dgdidattica n. 4091, concernente “*parere favorevole alla proposta di modifica dei piani di studio dei corsi di diploma accademico di secondo livello, di durata quinquennale, a ciclo unico, in ‘Restauro’, abilitanti alla professione di ‘Restauratore di beni culturali’, PFP1-PFP2, dell’Accademia di Belle Arti di L’Aquila*”;

**PRESO ATTO** che la Direzione generale competente all’esito dell’istruttoria svolta, propone l’adozione del provvedimento di autorizzazione alla modifica del corso di diploma accademico di secondo livello di cui all’istanza citata;

**CONSIDERATO** che il corso autorizzato con il presente provvedimento risulta pertanto conforme alle statuizioni contenute nel d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, e s.m.i. e agli ordinamenti didattici vigenti;

**RITENUTO** pertanto di autorizzare l’Accademia di belle arti di L’Aquila a modificare i piani di studio dei percorsi formativi professionalizzanti PFP1 “*Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell’architettura*”, PFP2 “*Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile. Manufatti scolpiti in legno. Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti*”, del corso di diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale in restauro, abilitante alla professione di “*restauratore di beni culturali*” (DASLQ01) già autorizzato con d.m. 21 settembre 2012, n. 150;

### **DECRETA**

#### **Art. 1**

1. L’Accademia di belle arti di L’Aquila, a decorrere dall’anno accademico 2026/2027, è autorizzata a modificare il corso di diploma accademico di secondo livello quinquennale abilitante alla professione di “*restauratore di beni culturali*” (DASLQ01) con riferimento ai piani di studio dei seguenti profili professionalizzanti già autorizzati con d.m. 21 settembre 2012, n. 150:

- PFP1 “*Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell’architettura*”;
- PFP2 “*Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile. Manufatti scolpiti in legno. Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti*”.

2. L’ordinamento didattico del corso di diploma accademico di secondo livello quinquennale, gli obiettivi formativi e gli sbocchi professionali, con riferimento ai profili professionalizzati PFP1, PFP2, è definito nell’allegato piano di studio, che costituisce parte integrante del presente decreto.

#### **Art. 2**

1. Il decreto del Direttore Generale di approvazione del Regolamento didattico dell’Istituzione, relativamente alla tabella annessa, è integrato con riferimento al piano di studio del corso di diploma accademico di cui all’art. 1.

2. Il Regolamento didattico, così integrato, è adottato con decreto del Direttore dell’Istituzione e reso pubblico anche per via telematica, in conformità a quanto previsto dall’art. 10, co. 4, del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.

#### **Art. 3**

L’Istituzione è tenuta a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi del percorso formativo e sui contenuti dello stesso.



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

### **Art. 4**

La Commissione tecnica istituita per le attività istruttorie finalizzate all'accreditamento delle istituzioni formative e per la vigilanza sull'insegnamento del restauro esercita la vigilanza, per tutta la durata dei corsi, sulla permanenza dei presupposti individuati e sul rispetto delle condizioni stabilite all'atto dell'accreditamento, ai sensi dell'art. 5, co. 6, del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'istruzione 26 maggio 2009, n. 87.

### **Art. 5**

L'Istituzione garantisce agli studenti già iscritti ai corsi ordinamentali a cui sono apportate modifiche la conclusione degli stessi in base ai precedenti piani di studio approvati con decreto ministeriale, o il diritto di opzione per l'iscrizione al corso secondo il piano di studio modificato, disciplinando le modalità di riconoscimento dei crediti formativi già maturati, a norma dell'art. 12, co. 2, del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.

### **Art. 6**

Ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, come modificato dal d.P.R. 24 aprile 2024, n. 82, dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

*IL MINISTRO*  
*Sen. Anna Maria Bernini*